

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOMETTI, BUTINI, BOLDRINI,  
FERRARA Maurizio e GIACCHÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1988

Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari  
iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno  
dato lustro alla Patria

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, in base alla normativa vigente, in ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che, avendo riportato mutilazioni o invalidità – sia per azioni di guerra che per servizio svolto in tempo di pace – siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare.

I predetti militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di guerra; in tempo di pace, soltanto in casi particolari – e di anno in anno, con provvedimento motivato del Ministro della difesa – per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

È da notare che, per quanto riguarda le forze di polizia, il decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 25 ottobre 1981, prevede una disciplina diversa e sostanzialmente più favorevole, dal momento che consente che tale personale, ove abbia riportato una invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto (derivante da ferite, lesioni o altre infermità contratte in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti di istituto) sia utilizzato, d'ufficio o a domanda, in attività compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

Il presente disegno di legge si riferisce a quei militari che, iscritti nei ruoli d'onore per le cause sopra evidenziate, siano decorati al valor militare (anche se per fatti compiuti in

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tempo di pace) ovvero abbiano dato lustro alla Patria. Per essi, la possibilità di un loro trattenimento in servizio, a domanda, con decreto ministeriale (da emanarsi di anno in anno), appare ben poco a fronte del sacrificio personale e degli atti di eroismo compiuti, atti che hanno dato luogo o ad una decorazione al valor militare ovvero ad un riconoscimento indiscusso e notorio di lustro alla Patria.

Il provvedimento intende pertanto riconoscere le particolari benemerienze acquisite da

una specifica (e limitata) categoria di militari del ruolo d'onore, per i quali sembra eccessivamente penalizzante la mera possibilità di un trattenimento in servizio di anno in anno; ad essi, pertanto, viene riconosciuto il diritto di chiedere ed ottenere di rimanere in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista per il grado ricoperto.

I presentatori del disegno di legge confidano che, per i motivi evidenziati, il Senato voglia esprimere un consenso che essi si augurano il più largo possibile.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I militari iscritti nel ruolo d'onore, se decorati al valor militare o se abbiano dato lustro alla Patria, hanno diritto, a domanda, di rimanere in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista per il grado ricoperto.